



## IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

In persona del Giudice Unico dott.ssa ALESSANDRA ARCERI

Ha emesso la seguente

### ORDINANZA

Nel procedimento cautelare sub RG: n. <sup>16.078</sup>~~15.770~~/2015 promosso da  
[redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore sig.

- Prof. Avv. C. Berti

Nei confronti di

[redacted]  
- Avv. M. Giordano  
- Avv. S. Primavera  
- Avv. C. La Gioia

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 26 ottobre 2015, nell'interesse di [redacted] in qualità di socia, o quantomeno di "socia in pectore" – con partecipazione di nominali € 30.000, pari al 30% del capitale sociale – della società [redacted], al fine di ottenere, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c., in vista della proposizione di azione per la declaratoria di inesistenza, nullità, annullabilità della delibera assembleare assunta dalla società convenuta in data 16 ottobre 2015<sup>1</sup>, con la quale si è disposta, ad insaputa di essa ricorrente, l'estromissione della medesima società ricorrente dalla compagine sociale, la sospensione di detta delibera, con ogni conseguente provvedimento ed "ordine al Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Rimini di Iscrivere l'emanando provvedimento e comunque, di iscrivere nuovamente il contratto di acquisto delle quote di [redacted] d.d. 6. 08.2015, a Ministero Notaio Magnani, a favore della società ricorrente", il tutto in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio che è derivato e deriva dalla esecuzione di detta delibera, descritto e rappresentato alle pagine 23 e 24 del ricorso;

<sup>1</sup> A motivo di: omessa convocazione del socio di minoranza; senza previa delibera del Consiglio di Amministrazione legittimato; resa su oggetto impossibile (invalidazione del contratto di acquisto delle quote dell'esponente, a rogito ministero notar Magnani in data 6 agosto 2015); viziata da abuso di potere.

letta la comparsa di costituzione dimessa nell'interesse di parte resistente;

esaminati i documenti allegati;

osservato, con notazione di carattere preliminare ed assorbente, che il ricorso proposto da [REDACTED], dichiaratamente strumentale alla proposizione, nel merito, di accertamento della *"inesistenza, e comunque, la invalidità ed inefficacia della delibera del 16.10.2015 e di ogni altro atto conseguente alla richiamata delibera, con ogni provvedimento all'uopo conseguenziale e/o necessario, anche di natura risarcitoria, per i danni tutti patiti e patendi da [REDACTED] per effetto di quanto esposto"* (paragrafo 4, Individuazione della causa di merito, a pagina 24 del ricorso, in fine) appare inammissibile per difetto di praticabilità dello strumento cautelare residuale dell'art. 700 c.p.c. nel caso di specie;

rilevato, infatti:

- che sulla scorta delle opinioni dottrinali e giurisprudenziali preferibili, la cautela innominata di cui all'art. 700 c.p.c., in quanto configurata dal legislatore come mezzo esclusivamente residuale, non è esperibile allorquando l'ordinamento assicuri, per la tutela in via provvisoria ed urgente del diritto fatto valere dal ricorrente, uno strumento processuale tipico, *ad hoc*, suscettibile di assicurare il medesimo risultato, con la dovuta sollecitudine e satisfattività;

- che nel caso di specie, valga osservare che gli artt. 2377 e soprattutto, 2378 c.c., disciplinano i limiti e le modalità di impugnativa delle delibere assembleari nonché la possibilità di chiederne, in via cautelare, la sospensione degli effetti (Corte App. Milano, 12 marzo 2004, in Giur. Comm. 2004, II, 633; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 16 marzo 2004, in Giur. Mer. 2004, 2490);

- che parte ricorrente osserva e prospetta, per supportare l'ammissibilità della tutela innominata, nonostante l'esistenza della cautela tipica ex art. 2378 c.c. (si veda il paragrafo n. 1 del ricorso, pagg. 12 e seguenti), che i tempi del procedimento di cui all'art. 2378 c.c., presupponendo l'instaurazione del giudizio di merito, sono incompatibili con l'estrema urgenza che caratterizza il caso di specie (si cita Trib. Verona 27 gennaio 2012) e che, comunque, non sarebbe possibile azionare la pretesa di cui si tratta in via di impugnazione ex art. 2378 c.c. in quanto lo statuto sociale di Rimini Calcio 1912 S.r.l. contiene (art. 24) una clausola compromissoria del seguente tenore: *"qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di*



quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero sono devolute ad un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, la nomina dei quali sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società";

- che in ragione della presenza di tale clausola, pertanto, che attribuisce agli arbitri il potere non soltanto di decidere in merito all'impugnazione della delibera, ma anche, in tesi, di sospendere la stessa, secondo la previsione contenuta nell'art. 35 comma quinto D. Lgs. n. 5/2003, si configura l'assoluta necessità, a detta di [REDACTED] di "colmare un vuoto di tutela" (pag. 14 ricorso) mediante il ricorso allo strumento cautelare innominato. Infatti in tesi di parte ricorrente, la competenza, ipotetica, del Collegio Arbitrale che dovrà pronunciarsi nel merito della pretesa di invalidazione della delibera 16 ottobre 2015, potrà avverarsi solo nel momento in cui il suddetto Collegio sarà concretamente in condizione di operare, previa nomina del Collegio secondo le modalità previste dallo Statuto e accettazione dell'incarico da parte degli arbitri, e dunque, con tempi tecnici che si prestano a frustrare completamente la posizione giuridica soggettiva del ricorrente, cautelabile, nell'intervallo temporale non breve occorrente alla costituzione del Collegio arbitrale, per il tramite della tutela atipica ed eccezionale di cui trattasi (si citano Trib. Napoli, 6 febbraio 2012, nonché Trib. Lucca, 27 novembre 2008, in Giust. Civ. 2009, II, 2582);

- che invero, paiono difettanti i requisiti ed i presupposti affinché, come prospettato dal ricorrente, possa invocarsi la cautela innominata dinanzi a questo Tribunale per ottenere la sospensione della cennata delibera assembleare, sul presupposto, come sopra riassunto, che né la cautela tipica ex art. 2378 c.c., né eventuali provvedimenti da parte degli arbitri, cui andrebbe rimessa la competenza a pronunciarsi nel caso di specie, potrebbero assicurare alla ricorrente i medesimi risultati ed in tempi altrettanto solleciti. Con riferimento allo strumento specifico di cui all'art. 2378 c.c., infatti, va da sé che, secondo la preferibile opinione, il ricorso a tale tipo di impugnativa non preclude affatto alla parte interessata la possibilità di chiedere contestualmente, con l'atto di citazione, da un lato la declaratoria di invalidità della delibera nel merito e dall'altro, in via cautelare ed immediata, la sospensione della medesima; istanza che può esser formulata, con sollecitazione di provvedimento da emettersi, anche *inaudita altera parte*, al Presidente del Tribunale, ovvero, previa designazione, da parte del Presidente del Tribunale, ad un magistrato deputato ad occuparsi della fase propriamente cautelare, ma sempre nell'ambito del procedimento di impugnazione, dal quale detta fase, iniziale e puramente incidentale, non può andare disgiunta, inserendovisi a



pieno titolo, proprio per il fatto di essere espressamente prevista dall'art. 2378 c.c. medesimo (Trib. Roma 5 agosto 2004, Giur. Mer. 2005, 2, 306 e Trib. Rimini, 27 ottobre 2004, Giur. Comm. 2006, 3, 535). Pertanto, sarebbe da reputarsi inammissibile la richiesta di cautela atipica *ante causam* (Trib. Santa Maria Capua Vetere 20 dicembre 2002, Giur. Nap. 2003, 115), con la sola eccezione rappresentata dai casi in cui la richiesta di tutela in via d'urgenza ha contenuti più ampi della sola sospensione della delibera assembleare, estendendosi ad altre richieste, non ottenibili mediante la sola paralizzazione degli effetti della decisione assembleare (Trib. Milano, sez. Feriale, 30 luglio 2012, est. D'Aquino). Né potrebbe argomentarsi la impossibilità di proporre detto mezzo di impugnazione - e dunque la proponibilità del mezzo atipico - per mancanza di legittimazione all'impugnazione della delibera assembleare di [redacted] in forza dell'art. 2377 c.c., visto che consolidata la giurisprudenza attribuisce legittimazione, al proposito, anche al socio escluso, come risulta essere [redacted], che peraltro, preannunzia di voler proporre esattamente la suddetta pretesa nel merito (Cass. 13 gennaio 1988, n. 181, in NGCC 1988, I, 635; Trib. Torino 30 giugno 1998, in Giur. It. 1999, 786). Ma a diversi risultati non conducono nemmeno le argomentazioni svolte da parte ricorrente in merito alla devoluzione della controversia da radicarsi dinanzi a Collegio Arbitrale, da nominarsi alla stregua della clausola n. 24 dello Statuto della società resistente. Infatti, la predetta clausola limita le posizioni giuridiche soggettive che possono formare oggetto di compromesso in arbitri, come già si reputava imprescindibile prima della riforma attuata con D. Lgs. n. 5/2003, alle posizioni giuridiche soggettive di tipo "disponibile", ovvero alle questioni che involgono unicamente interessi egoistici dei singoli soci o della società stessa, e che non attengono alla violazione di norme poste nell'interesse generale, ovvero nell'interesse al corretto andamento delle società, da reputarsi inderogabili e suscettibili, in caso di violazione, di dar luogo a reazioni dell'ordinamento svincolate da una qualsiasi iniziativa di parte (Cass. 24 maggio 1965, n. 999, ma più recentemente, Cass. 23 febbraio 2005, n. 3772, in Le società n. 5/2006, 637 e ss., nonché Cass. 30 dicembre 2011, n. 30519; Trib. Modena, 12 ottobre 2010, n. 1370, est. Saracini; Trib. Modena, 25 ottobre 2011, est. Rovatti, entrambe in Giur. Modenese). In sostanza, la devoluzione della controversia ad arbitri - come del resto impone, inderogabilmente, l'art. 34 comma primo del D. L.vo n. 5/2003 - non sarebbe possibile proprio nei casi, come il presente, nei quali si deduce e lamenta la violazione di precetti posti non soltanto nell'interesse dei singoli soci, ma nell'interesse generale al corretto, trasparente ed ordinato andamento delle società, violazione cui consegue, proprio attestando l'esuberare dei valori intaccati dai meri interessi



individuali, non già la sanzione della mera annullabilità, tradizionalmente preposta a presidiare esigenze ed aspettative di tipo egoistico, bensì la più radicale conseguenza della nullità o addirittura dell'inesistenza della delibera, in effetti invocate da parte ricorrente come risultato ultimo dell'azione di merito che si intende introdurre. Se tanto è vero, è evidente che le questioni da agitarsi nel futuro giudizio di merito non riguardano affatto meri diritti disponibili, ma si traducono nella lamentata violazione di precetti d'ordine generale e di rilievo non soltanto individuale, e dunque di norme inderogabili, non suscettibili di esser giudicate dal Collegio Arbitrale. Il che porta a disattendere l'argomento di parte ricorrente con cui si sostiene, in principalità, l'ammissibilità della cautela arbitrale: l'impugnazione, per le questioni agitate e per le conseguenze sanzionatorie in tesi configurabili, sarebbe senz'altro da proporsi dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, nelle forme degli artt. 2377 e ss. c.c. (In conformità, si veda anche Trib. Roma, 2-6 dicembre 2010, est. A. Dell'Orfano, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

*Ad abundantiam*, quand'anche si volesse reputare infondato il preliminare rilievo di inammissibilità della cautela atipica nel caso di specie, valgano le seguenti considerazioni:

- il ricorso si prospetta inammissibile e non sorretto da fondato interesse, a motivo della natura *self executing* della delibera di cui si discute. Infatti sono passibili di sospensione cautelare, all'evidenza, le sole delibere che, per poter produrre gli effetti loro propri, devono essere "eseguite". Nel caso di specie, indipendentemente da ogni valutazione circa la liceità e conformità alla legge di quanto deliberato dall'assemblea societaria del 16 ottobre 2015, di cui al rogito a ministero notaio dr. FEDERICO ROSSI rep. 74817, vale l'assorbente considerazione che, a fronte dell'approvazione della proposta, formulata dal Presidente e legale rappresentante della società ivi costituito, [REDACTED], di "chiedere al Registro Imprese con pieno esonero dell'Ufficio medesimo e del Conservatore, da ogni responsabilità in proposito, la cancellazione dell'iscrizione del detto atto per Notaio Magnani del 6 agosto 2015, il cui effetto traslativo a tutt'oggi non si è perfezionato", quanto deliberato risultava, alla data di proposizione del ricorso, già eseguito con ogni effetto di legge. Infatti, a detta del medesimo ricorrente, la delibera di estromissione avversata (o come il ricorrente deduce, la delibera che inammissibilmente si è pronunciata sulla invalidità/risoluzione del contratto di cessione di quote sociali in data 6 agosto 2008) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese (pag. 23 del ricorso, doc. n. 9), con gli effetti, nei riguardi della società e nei riguardi dei terzi, stabiliti dall'art. 2470, commi primo e terzo,



c.c. come modificati dal D. L. 29 novembre 2008, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2;

- il ricorso difetta del requisito della *strumentalità*, in quanto laddove si sospendessero gli effetti della delibera, e si procedesse, come richiede l'istante, alla cancellazione dell'iscrizione di cui sopra effettuata presso il Registro delle Imprese, con reiscrizione della compagine societaria in conformità a quanto pattuito con il rogito a ministero Notaio dr. MAGNANI in data 6 agosto 2015, non si realizzerebbe invero una cautela funzionale ad assicurare la decisione nel merito, bensì un risultato coincidente con l'accoglimento dell'impugnazione che si intende proporre;

- il ricorso non è neppure assistito da idoneo e sufficiente *periculum in mora*, atteso che il ricorrente ravvisa tale estremo nella semplice circostanza che i terzi non siano posti in grado di venire a conoscenza dell'esistenza di una vendita con riserva della proprietà delle quote, e comunque, di un assetto societario diverso da quello ora apparente e che, in ogni momento, gli ora apparenti titolari potrebbero disporre delle quote, visto che il procedimento per sequestro giudiziario di esse, pure promosso da [REDACTED], è ancora nella fase iniziale (l'udienza di discussione, dinanzi al G.D. dott.ssa SILVIA ROMAGNOLI, si è tenuta in data 19 novembre 2015). Invero, il rappresentato *periculum* coincide con gli effetti della iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, e l'invocato provvedimento cautelare non si presenta affatto come unico strumento idoneo (ammesso e non concesso che siano superabili le preliminari considerazioni sull'inammissibilità della cautela già sopra svolte) ad eliminare il contrasto insorto circa la titolarità delle quote della società resistente. Infatti il ricorrente ha già proposto ricorso per sequestro giudiziario, con ricorso di cui, come tutte le domande involgenti la titolarità o il trasferimento delle quote, avrebbe potuto sollecitare l'iscrizione presso il Registro delle Imprese (in tal senso, Trib. Verona 1 aprile 2012, Soc. 2013, pag. 27), ottenendo gli stessi effetti prenotativi e di deterrenza rispetto all'ipotesi di inopinata disposizione del bene controverso che vengono invocati in questa sede;

ritenuto quindi che da tutti motivi esposti consegue l'inammissibilità e comunque anche il rigetto nel merito della domanda cautelare, con regolazione delle spese secondo la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 669 *bis* e 669 *septies* c.p.c., dichiara inammissibile e comunque respinge il ricorso proposto da [REDACTED] e condanna il




ricorrente al pagamento delle spese di procedura, che si liquidano in € 3.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.

Bologna, 25 novembre 2015

Il Giudice

Dott. sa ALESSANDRA ARCERI



Deposito in Cancelleria

2 NOV 2015

